# Statuto dell'Organizzazione di Volontariato TOULOUSE LAUTREC

## Art. 1 - Denominazione e Sede

**E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: Organizzazione di Volontariato "Toulouse-Lautrec". L'ODV assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.**

**L'Organizzazione ha sede in via Zamper 3 nel comune di Cinto Caomaggiore (VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.**

## Art. 2 - Statuto

**L'Organizzazione di Volontariato "Toulouse-Lautrec" è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.**

**L'Assemblea può deliberare il Regolamento di Esecuzione dello Statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.**

## Art. 3 - Efficacia dello Statuto

**Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati alla Organizzazione.**

**Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.**

## Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

**Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.**

## Art. 5 - Finalità e Attività

**L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare la specifica finalità dell'Organizzazione di Volontariato è di recuperare alla collettività beni culturali, opere grafiche, fotografiche e di stampa d'arte, di tutelarli e valorizzarli attraverso lo studio, il restauro e la catalogazione. Mediante attività prettamente volontaria dei suoi componenti l'Associazione intende promuovere tutte le attività necessarie al conseguimento dell'obiettivo.**

**Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle qui di seguito specificate riportate come individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017:**

**f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**

**i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**

**k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**

**v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**

**A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:**

**- ricerca e studio sull'opera di artisti, di beni culturali;**

**- realizzazione di pubblicazioni;**

**- ideazione e realizzazione di laboratori destinati a scolaresche ed interessati su tecniche di stampa;**

**- costituzione di un archivio di opere grafiche di artisti veneti e friulani;**

**- realizzazione di mostre e altre attività divulgative;**

**- collaborazione, mediante convenzioni, con enti pubblici;**

**- organizzazione di visite a beni culturali, musei, collezioni e mostre temporanee.**

**Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

**L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Esecutivo.**

**L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.**

**L'Organizzazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.**

## Art. 6 - Ammissione

**Sono Associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.**

**L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Comitato Esecutivo, su domanda dell'interessato, comunicata all'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.**

**Ad avvenuta comunicazione di ammissione il nuovo Associato deve provvedere subito al versamento della quota associativa.**

**Il Comitato Esecutivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.**

**L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.**

**L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.**

## Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

**Gli Associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:**

- **eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;**
- **essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;**
- **votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.**
- **prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;**
- **denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;**

**Gli Associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:**

- **rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;**
- **versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.**

**La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.**

## Art. 8 - Volontariato e attività di volontariato

**L'Associato Volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per**

**fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.**

**La qualità di Associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.**

**All'Associato Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.**

## Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

**La qualità di Associato si perde per mote, recesso o esclusione.**

**L'Associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al comitato esecutivo.**

**L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall' Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.**

## Art. 10 - Gli Organi Sociali

**Sono Organi dell'Organizzazione:**

- **L'Assemblea degli Associati**
- **Il Comitato Esecutivo**
- **Il Presidente**
- **Il Vicepresidente**
- **L'Organo di Controllo**

**Tutte le cariche sociali sono gratuite.**

## Art. 11 - L'Assemblea

**L’Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l’organo sovrano.**

**L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.**

**Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.**

**I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.**

**Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli Associati.**

## Art. 12 - Compiti dell’Assemblea

**L’Assemblea:**

- **determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;**
- **approva il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;**
- **nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;**
- **nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;**
- **delibera sull'esclusione degli Associati;**
- **delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;**
- **approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;**
- **delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione**

**dell'Organizzazione;**

- **delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.**

**Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

**L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli Associati o quando il Comitato Esecutivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o mediante convocazione attraverso posta elettronica, messaggio sms o chat.**

**Art. 14 - Assemblea ordinaria**

**L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.**

**L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.**

**Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.**

**Art. 15 -Assemblea straordinaria**

**L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di ¾ (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti edelibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli Associati.**

## Art. 16 - Il Comitato Esecutivo

**Il Comitato Esecutivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.**

**Il Comitato Esecutivo è formato da 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 4 (quattro) mandati consecutivi.**

**Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.**

**Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.**

**Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Comitato Esecutivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti.**

**Il Comitato Esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.**

**In particolare, tra gli altri compiti:**

- **amministra l'Organizzazione,**
- **attua le deliberazioni dell'Assemblea,**
- **predispone il Bilancio di esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,**
- **predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,**
- **stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,**
- **cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza,**

- **è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,**
- **accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.**

**Art. 17 - Il Presidente del Comitato Esecutivo**

**Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.**

**Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.**

**Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' Assemblea, con la maggioranza dei presenti.**

**Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Comitato Esecutivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Comitato Esecutivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Esecutivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente, nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.**

**Art. 18 - L'Organo di Controllo**

**L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.**

**L'Organo di Controllo:**

- **vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;**
- **vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento**

- **esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
- **attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.**
- **Verifica la revisione legale dei conti**

**Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.**

**Art. 19 - Indicazioni delle Risorse**

**Le Risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:**

- **quote associative;**
- **contributi pubblici e privati;**
- **donazioni e lasciti testamentari;**
- **rendite patrimoniali;**
- **attività di raccolta fondi;**
- **rimborsi da convenzioni;**
- **ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.**
- **entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.**

**Art. 20 - Beni**

**Beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.**

**I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.**

**I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli associati.**

**Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utilie obbligo di utilizzo del patrimonio**

**L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.**

**Art. 22 - Bilancio**

**Il Bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.**

**Il Bilancio è predisposto dal Comitato Esecutivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.**

**Art. 23 - Bilancio Sociale**

**Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Organizzazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.**

**Art. 24 - LConvenzioni**

**Le Convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato Presidente dell'Organizzazione, quale suo Legale Rappresentante.**

**Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.**

**Art. 25 - Personale retribuito**

**L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.**

**Art. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli Associati Volontari**

**Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.**

**Art. 27 - Responsabilità dell'Organizzazione**

**L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.**

**Art. 28 - Assicurazione dell'Organizzazione**

**L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.**

**Art. 29 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

**In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.**

**Art. 30 - Libri Sociali**

**L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:**

**a) il Libro degli Associati, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;**

**b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;**

**c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali;**

**d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Comitato Esecutivo.**

**Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Comitato Esecutivo.**

**Art. 31 - Disposizioni finali**

**Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.**

**Art. 32 - Norma transitoria**

**Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del . Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.**